

**REGOLAMENTO (CE) N. 981/98 DELLA COMMISSIONE**

del 7 maggio 1998

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2509/97 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regola-

mento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1998.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 44.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Album per fotografie la cui copertina presenta le dimensioni seguenti: 12 cm di larghezza, 16,5 cm di altezza e 5,8 cm di spessore ed è composta dall'interno verso l'esterno dalle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Cartone come materia di base, materia plastica cellulare, cartone sottile, carta colorata e foglio di materia plastica.</li> <li>— Le 60 pagine interne sono incollate alla copertina e sono composte da fogli di materia plastica muniti di tasche in materia plastica trasparente.</li> </ul>	3926 90 91	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 91.</p> <p>Per questi prodotti composti, le parti in materia plastica sono determinanti tenuto conto sia della loro importanza, sia della destinazione della merce.</p>
<p>2. Apparecchio che si presenta sottoforma di un calcolatore elettronico portatile, in una cassetta colorata, in materia plastica, dalle dimensioni approssimative di cm 20 di lunghezza, cm 23 di larghezza e cm 6 di spessore.</p> <p>L'apparecchio comprende i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— un altoparlante,</li> <li>— una unità di elaborazione elettronica (che non è liberamente programmabile),</li> <li>— una tastiera con contatti sotto un foglio di plastica robusta,</li> <li>— uno schermo a cristalli liquidi di 6 × 3 cm,</li> <li>— dei dispositivi di regolazione della potenza dell'altoparlante e del contrasto.</li> </ul> <p>L'apparecchio è dotato di 16 programmi inseriti, che permettono di effettuare degli esercizi di scrittura, di calcolo, di logica e di musica.</p> <p>I programmi sono destinati a bambini dai 5 agli 8 anni.</p>	9503 90 32	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 32.</p> <p>Quattro dei 16 programmi inseriti consistono in esercizi di scrittura, sette riguardano degli esercizi di aritmetica e due si ripropongono il riconoscimento di note ed arie musicali.</p> <p>Benché 15 dei 16 programmi si prestano a dei giochi a due giocatori e le risposte corrette sono conteggiate, il prodotto non ha il carattere di un gioco di società della voce 9504. Il carattere essenziale di questo articolo è quello di un gioco educativo.</p>